



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 16

**Publicato sul sito www.agcm.it
20 aprile 2020**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS	
<i>Provvedimento n. 28208</i>	5
A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI	
<i>Provvedimento n. 28209</i>	6
A525 - MERCATO DISTRIBUZIONE QUOTIDIANI E PERIODICI NELL'AREA DI GENOVA E TIGULLIO	
<i>Provvedimento n. 28210</i>	7
I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA	
<i>Provvedimento n. 28211</i>	8
I820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA	
<i>Provvedimento n. 28212</i>	9
I821 - AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	
<i>Provvedimento n. 28213</i>	10
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	11
AS1655 - LIBERALIZZAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PARERE ALL'AGCOM	11
AS1656 - LIBERALIZZAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PARERE AL COMUNE DI GENOVA	13

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A523B - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-FRIENDS & PARTNERS

Provvedimento n. 28208

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, adottata dall'Autorità nell'adunanza del 1° aprile 2020;

VISTO il proprio provvedimento del 17 marzo 2020, con il quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria alla società Friends & Partners S.p.A. per violazione dell'art. 14, comma 5, della L. n. 287/90;

CONSIDERATA l'attuale emergenza sanitaria e la specificità della situazione in corso;

RITENUTO, pertanto, di concedere un lasso di tempo più ampio della sospensione prevista *ex lege*, al fine di tenere conto delle difficoltà attuali delle imprese;

DELIBERA

di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il provvedimento del 17 marzo 2020 a Friends & Partners S.p.A., tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

A523C - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI-VIVO CONCERTI*Provvedimento n. 28209*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l' art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Comunicazione sull' interpretazione dell' art. 103 del D.L. n. 18/2020, adottata dall' Autorità nell' adunanza del 1° aprile 2020;

VISTO il proprio provvedimento del 17 marzo 2020, con il quale è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria alla società Vivo Concerti S.r.l. per violazione dell' art. 14, comma 5, della L. n. 287/90;

CONSIDERATA l' attuale emergenza sanitaria e la specificità della situazione in corso;

RITENUTO, pertanto, di concedere un lasso di tempo più ampio della sospensione prevista *ex lege*, al fine di tenere conto delle difficoltà attuali delle imprese;

DELIBERA

di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il provvedimento del 17 marzo 2020 a Vivo Concerti S.r.l., tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall' art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

A525 - MERCATO DISTRIBUZIONE QUOTIDIANI E PERIODICI NELL'AREA DI GENOVA E TIGULLIO*Provvedimento n. 28210*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2020;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, adottata dall'Autorità nell'adunanza del 1° aprile 2020;

VISTO il proprio provvedimento del 20 dicembre 2019, n. 28043, con il quale è stato accertato che la società M-Dis Distribuzione Media S.p.A. e la sua controllata To-Dis S.r.l. hanno posto in essere un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge 18 giugno 1998, n. 192, e alle stesse è stata irrogata in solido una sanzione amministrativa pecuniaria;

CONSIDERATA l'attuale emergenza sanitaria e la specificità della situazione in corso;

RITENUTO, pertanto, di concedere un lasso di tempo più ampio della sospensione prevista *ex lege*, al fine di tenere conto delle difficoltà attuali delle imprese;**DELIBERA**

di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il provvedimento n. 28043, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Filippo Arena*p. IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 28211*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, adottata dall'Autorità nell'adunanza del 1° aprile 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, con il quale è stato accertato che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., OXY Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas S.r.l., Ter.Gas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di ossigenoterapia domiciliare (OTD) in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA e alle stesse sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTO, da ultimo, il proprio provvedimento n. 28165 del 25 febbraio 2020 di rideterminazione della sanzione inflitta alla società Linde Medicale S.r.l., in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 3 gennaio 2020 n. 50;

CONSIDERATA l'attuale emergenza sanitaria e la specificità della situazione in corso;

RITENUTO, pertanto, di concedere un lasso di tempo più ampio della sospensione prevista *ex lege*, al fine di tenere conto delle difficoltà attuali delle imprese;

DELIBERA

di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Linde Medicale S.r.l. così come rideterminata con il provvedimento n. 28165, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

1820 - FATTURAZIONE MENSILE CON RIMODULAZIONE TARIFFARIA*Provvedimento n. 28212*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, adottata dall'Autorità nell'adunanza del 1° aprile 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 28102 del 28 gennaio 2020, con il quale è stato accertato che le società Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e alle stesse sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie;

CONSIDERATA l'attuale emergenza sanitaria e la specificità della situazione in corso;

RITENUTO, pertanto, di concedere un lasso di tempo più ampio della sospensione prevista *ex lege*, al fine di tenere conto delle difficoltà attuali delle imprese;

VISTE, altresì, le comunicazioni delle società Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A., pervenute rispettivamente il 26 e il 27 marzo 2020;

DELIBERA

di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con il provvedimento n. 28102, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo

1821 - AFFIDAMENTI VARI DI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA*Provvedimento n. 28213*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Comunicazione sull'interpretazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, adottata dall'Autorità nell'adunanza del 1° aprile 2020;

VISTO il proprio provvedimento del 12 novembre 2019, n. 27993, con il quale è stato accertato che le società Allsystem S.p.A., Coopservice S.Coop.p.A., Italpol Vigilanza S.r.l. e MC Holding S.r.l., IVRI S.p.A., SKIBS S.r.l. e Biks Group S.r.l., Sicuritalia S.p.A. e Lomafin SGH S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e alle stesse sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie;

CONSIDERATA l'attuale emergenza sanitaria e la specificità della situazione in corso;

RITENUTO, pertanto, di concedere un lasso di tempo più ampio della sospensione prevista *ex lege*, al fine di tenere conto delle difficoltà attuali delle imprese;

DELIBERA

di prorogare al 1° ottobre 2020 il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con il provvedimento n. 27993, tenuto già conto in detto termine della sospensione disposta dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

p. IL PRESIDENTE

il Componente anziano

Gabriella Muscolo

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1655 - LIBERALIZZAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PARERE ALL'AGCOM

Roma, 9 marzo 2020

Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 marzo 2020, ha ritenuto opportuno formulare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, alcune brevi considerazioni in merito al processo di liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta tanto degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i., come integrata dal comma 461, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che delle violazioni del Codice della strada di cui all'art. 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare, l'Autorità intende evidenziare le criticità che ancora emergono nell'ambito del processo di liberalizzazione e che non ne consentono un concreto avvio, pur a distanza di oltre due anni dalla sua previsione da parte del Legislatore.

Al riguardo, l'Autorità - nel ricordare i contenuti della propria segnalazione AS1610 del 23 luglio 2019, con cui sono state rappresentate le criticità che impedivano ancora il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi postali di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, con specifico riferimento alle lacune di natura informativa e organizzativa che non consentivano l'espletamento della procedura formativa prevista dall'art. 9 dell'Allegato A alla Delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come delineata dalle Linee Guida del Ministero della Giustizia del marzo 2019 – evidenzia come, a seguito dell'intervento dell'ANAC, che si è fatta promotrice dell'istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico, la stessa Autorità, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e gli operatori postali, in data 5 febbraio 2020 siano state adottate da parte del Ministero della Giustizia nuove Linee Guida¹.

In proposito l'Autorità osserva che, nonostante l'approvazione di tali nuove Linee Guida del Ministero della Giustizia - che appaiono risolvere le criticità che ostacolavano l'organizzazione dei corsi di formazione richiesti dalla normativa di settore, da parte degli operatori alternativi - sussiste

¹ Si rinvia alla pubblicazione, in data 5 febbraio 2020, sul sito www.giustizia.it delle nuove Linee Guida per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada da parte del Ministero della Giustizia.

un vantaggio non replicabile per l'unico operatore postale attualmente in grado di dare esecuzione al servizio, segnatamente Poste Italiane S.p.A. nella sua qualità di fornitore del servizio postale universale.

Infatti, il quadro normativo composto dalla legge n. 124/2017, dalla Delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché dalle Linee Guida del Ministero della Giustizia, facendo espresso riferimento unicamente ai "titolari di licenza speciale individuale", esclude Poste Italiane S.p.A. dal suo ambito di applicazione soggettivo e oggettivo incluso l'iter formativo obbligatorio ivi previsto in capo ai titolari di licenza speciale individuale per poter svolgere i servizi di notifica a mezzo posta. Tale disciplina determina un assetto del mercato asimmetrico tra Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori economici, prevedendo un trattamento differente a favore della prima pur a parità di servizi svolti. All'inverso, il richiamato obbligo di formazione dovrebbe valere per tutti i soggetti che operano in questo mercato, proprio per non creare discriminazioni ed evitare di mantenere un quadro regolamentare sbilanciato a favore dell'incumbent.

Dato questo contesto, l'Autorità auspica l'adozione da parte di codesta Istituzione di misure suscettibili di estendere anche a Poste Italiane S.p.A. gli obblighi formativi in parola, onde garantire a tutti gli operatori postali parità di trattamento in relazione ai citati obblighi formativi ed evitare il permanere di vantaggi a favore del fornitore del servizio postale universale, non replicabili da parte degli operatori postali alternativi.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

AS1656 - LIBERALIZZAZIONE SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – PARERE AL COMUNE DI GENOVA

Roma, 9 marzo 2020

Comune di Genova

In relazione alla richiesta di parere formulata da codesto Comune, pervenuta in data 5 febbraio 2020, in merito all'effettiva liberalizzazione dei servizi di notificazione a mezzo posta tanto degli atti giudiziari, e comunicazioni connesse, che delle violazioni del Codice della strada, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 marzo 2020, ha evidenziato di aver già esaminato in una precedente occasione il tema.

Si tratta, in particolare, della segnalazione AS1610 del 23 luglio 2019, con la quale sono state rappresentate al Parlamento, al Governo e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le criticità che impedivano e impediscono ancora il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi postali di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada, con specifico riferimento alle lacune di natura informativa e organizzativa che non consentono l'espletamento della procedura formativa prevista dall'art. 9 dell'Allegato A alla Delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come delineata dalle Linee Guida del Ministero della Giustizia del marzo 2019.

Anche a seguito di tale segnalazione dell'Autorità, l'ANAC si è fatta promotrice dell'istituzione di un tavolo tecnico – con il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sviluppo Economico, la stessa Autorità, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e gli operatori postali - volto a integrare e modificare le suddette Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia, allo scopo di favorire l'attuazione dell'attività formativa necessaria all'espletazione del servizio. All'esito del tavolo tecnico il Ministero della Giustizia ha adottato le nuove Linee Guida¹.

In proposito l'Autorità osserva che, nonostante l'approvazione delle nuove Linee Guida del Ministero della Giustizia - che appaiono risolvere le criticità che ostacolavano l'organizzazione dei corsi di formazione richiesti dalla normativa secondaria di settore da parte degli operatori postali alternativi - nelle more dell'implementazione dei suddetti corsi, che potrebbe non essere di immediata attuazione, sussiste un vantaggio non replicabile per l'unico operatore postale attualmente in grado di dare esecuzione al servizio, segnatamente Poste Italiane S.p.A. nella sua qualità di fornitore del servizio postale universale.

¹ Si rinvia alla pubblicazione, in data 5 febbraio 2020, sul sito www.giustizia.it delle nuove Linee Guida per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada da parte del Ministero della Giustizia.

Da ultimo, si fa presente che, nella medesima adunanza del 3 marzo 2020, dato il descritto contesto, l'Autorità ha deliberato di inviare un parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90 all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel quale ha auspicato l'adozione da parte di quest'ultima di misure suscettibili di estendere anche a Poste Italiane S.p.A. gli obblighi formativi in parola, onde garantire a tutti gli operatori postali parità di trattamento in relazione ai citati obblighi ed evitare, in tal modo, il permanere di vantaggi a favore del fornitore del servizio postale universale non replicabili da parte degli operatori postali alternativi.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 16 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
